



Decreto Dirigenziale n. 499 del 30/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A.
RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 2.492,80
KWP DENOMINATO PARCO SOLARE DELL'ARSO" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI
SANT'ANDREA DI CONZA (AV) - PROPOSTO DALLA SOC. EXPROPRIA S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che con DGR n. 294 del 21/06/2011 si è stabilito di rinnovare, nelle more della adozione del nuovo disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010, il funzionamento degli organismi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VI, di cui alla DGR n. 426 del 14 marzo 2008;

CONSIDERATO

che con istanza del 3.12.2010, acquisita al prot. n°996996 in data 14.12.2010, la Soc. Expropria S.r.l. con sede legale in Sant'Andrea di Conza (AV) in Via Cesare Battisti n. 116, ha trasmesso la documentazione, relativa al progetto "impianto fotovoltaico della potenza di 2.492,80 kWp denominato Parco Solare dell'Arso" da realizzarsi nel Comune di Sant'Andrea di Conza (AV);

che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico III è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che nella seduta del 27.05.2011 ha chiesto le seguenti integrazioni:

- relazione pedologica;
- simulazioni fotografiche realizzate dal centro abitato di Sant'Adrea di Conza, dalla S.S. 7-SP 44 e dalla via delle Maggiaiole (periferia nord del Comune);
- accettazione della STMG di connessione Terna.

che con nota del 14.06.2011, acquisita al prot. n° 476568 in data 17.06.2011, la Società proponente ha predisposto le integrazioni richieste dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 27.05.2011;

che detto progetto è stato riproposto alla Commissione VIA nella seduta del 28.06.2011 ed ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le prescrizioni di seguito riportate:

- è fatto obbligo di lasciare invaditi i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
- al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, è fatto obbligo di impiantare essenze arboree/arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti (quali, ad esempio Robinia pseudoacacia); inoltre, per le opere ausiliare, quali cabine di sottocampo e di consegna, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;

- è fatto obbligo di utilizzare moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna;
- in fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
- per il fissaggio della struttura portante al suolo, è fatto obbligo di non realizzare opere murarie o plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza fine;
- per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;
- con riferimento al ripristino ambientale in fase di dismissione dell'impianto, si prescrive l'utilizzo esclusivo di essenze arboree ed arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata;
- realizzare opportune opere di drenaggio;

che la Soc. Expropria S.r.l. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 19.05.2011, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 25.05.2011 prot. n°414048;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 28.06.2011, il progetto "impianto fotovoltaico della potenza di 2.492,80 kWp denominato Parco Solare dell'Arso" da realizzarsi nel Comune di Sant'Andrea di Conza (AV), proposto dalla Soc. Expropria S.r.l. con sede legale in Sant'Andrea di Conza (AV) in Via Cesare Battisti n. 116, con le prescrizioni di seguito riportate:

- è fatto obbligo di lasciare inalterati i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
- al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, è fatto obbligo di impiantare essenze arboree/arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti (quali, ad esempio Robinia pseudoacacia); inoltre, per le opere ausiliare, quali cabine di sottocampo e di consegna, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
- è fatto obbligo di utilizzare moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna;
- in fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
- per il fissaggio della struttura portante al suolo, è fatto obbligo di non realizzare opere murarie o plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto

- semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza fine;
- per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;
 - con riferimento al ripristino ambientale in fase di dismissione dell'impianto, si prescrive l'utilizzo esclusivo di essenze arboree ed arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata;
 - realizzare opportune opere di drenaggio;

che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri